

Era loro vietato rigorosamente di prestare qualunque giuramento di fedeltà o di segretezza o di altra cosa nelle mani dell' inquisitore o di qualsiasi giudice ecclesiastico ; perciocchè la rappresentanza di loro, essendo in nome dello stato, escludeva ogni dipendenza e soggezione, la quale fosse straniera all' autorità, che rappresentavano, e del cui potere erano investiti unicamente per sorvegliare l' ecclesiastica ed impedirvi ogni abuso. Al che apparteneva il divieto d' inserire nei processi verun decreto, proveniente da una autorità estera, particolarmente da Roma, senza l' approvazione del senato ; sempre per altro in nome della città e dell' inquisizione di Venezia. E per la stessa ragione era vietato il mandare all' estero senza licenza del doge, processi od inquisiti, tuttochè si trattasse di delitti commessi fuori dello stato veneto.

La giurisdizione del sant' ufficio era strettamente circoscritta ai soli delitti di eresia : perciò da varie leggi del senato era raccomandato agli assistenti la sorveglianza, onde non vi si ammettessero denunzie ed inquisizioni contro altri delitti, che all' eresia non potessero appartenere. Furono quindi dichiarati non appartenere al tribunale dell' inquisizione — *i casi di sortilegi o divinazioni*, qualora non contenessero palesemente eresie (1) ; — *i casi d' herbarie, stregarie malie, e malefici* qualora non siavi indizio o sospetto d' heresia per abuso de' sacramenti o per altro rispetto ; ed ove perciò ne fosse seguito qualche maleficio di morte, debilitazione o turbazione di mente di alcuna persona, rispetto alli indizi d' heresia docerà il caso appartenere all' inquisizione, e rispetto al maleficio toccherà al foro secolare (2) ; — le bestemmie, purchè non siano ereticali ; perchè in tal caso l' inquisizione doveva fare il suo uffizio quanto alla gravità dell' eresia, e poscia al foro secolare spettava il castigarne la colpa (3) : anzi nella classe delle bestemmie era stato ridotto altresì il misfatto di chi desse ferite o tirasse pietre alle immagini di Cristo nostro Signore o delli santi (3), o pronunciasse pubblicamente

(1) Deliber. del senato, 10 ottob. 1598.

(3) Legg. 12 agosto 1595.

(2) Legg. del senato 28 ottobre 1410.

(4) Legg. 15 maggio 1599.